



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.111 del 12.07.2012

OGGETTO	Ricorso per Cassazione – Sentenza n. 335/2012 – Corte d'Appello di Messina – Direttive.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladodici addì dodici del mese di luglio alle ore 11.00 , nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

SIDOTI PINTO Dott. SALVATORE	P
LO CICERO Rag. GIUSEPPE	A
NICOLOSI Prof. TERESA	P
BASILE GIGANTE MARIA ROSARIA	P
SAVIO DOTT. ANTONIO	A
CARROCCETTO FELICIA	P

Totale presenti 4
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rachele Caristo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ,il Dott. Salvatore Sidoti Pinto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali n. 111 avente ad oggetto: Ricorso per Cassazione – Sentenza n. 335/2012 – Corte d'Appello di Messina – Direttive.

Visto ed esaminato il parere pro-veritate espresso dall'avv. Palazzo, acquisito al protocollo di questo Comune in data 03/07/2012 al n. 5888, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Con voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

DI NON PROCEDERE al Ricorso per Cassazione, sulla scorta del parere legale, prot. n. 5888/2012 dal quale emerge che non ricorrono i presupposti giuridici per una eventuale impugnazione in Cassazione della Sentenza n. 335/2012 della Corte d'Appello di Messina, la quale comporterebbe soltanto un inutile dispendio di risorse e si concluderebbe con il rigetto del gravame ed un'ulteriore condanna alla spesa.

Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva..

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali per quanto di competenza.

Bagheria, 26 giugno 2012

03 LUG 2012

5888

Egr. Sig.
Sindaco del Comune
SAN FRATELLO

Oggetto: sentenza Corte d'appello di Messina – Sez. lavoro n. 335/12 relativa alla vicenda della dipendente comunale Sig.ra Rosalia Anna Reitano. -

In merito alla vicenda in oggetto, riguardante specificamente l'eventuale impugnazione della sentenza d'appello che ha riconosciuto alla Sig.ra Rosalia Anna Reitano gli arretrati retributivi e l'inquadramento nella categoria D, si esprimono le considerazioni che seguono.

Il presupposto da cui muove la sentenza d'appello è la sussistenza della qualifica di segretario economo della dipendente, circostanza questa sulla quale è intervenuto un accertamento definitivo e che in ogni caso, involgendo la stessa un esame sui fatti, sarebbe assolutamente preclusa al giudizio della Corte di Cassazione.

Detto ciò, si ritiene che gli altri aspetti della vicenda siano stati correttamente valutati dalla sentenza in esame.

In primo luogo è corretto il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, in quanto:

- la dipendente ha chiesto l'adeguamento degli arretrati retributivi alla VII qualifica funzionale a partire dal 1.7.1998, con ciò deducendo vicende riguardanti non il momento genetico del rapporto d'impiego bensì lo svolgimento in un preciso periodo di tempo, quello successivo al 30.6.1998, per il quale le norme hanno previsto la giurisdizione del giudice ordinario; e tale principio è assolutamente pacifico in tutta la giurisprudenza formatasi al riguardo;

- l'inquadramento nella categoria D led deriva dal mutamento introdotto dalla contrattazione collettiva a partire dal 1.4.1999, e dunque, per le medesime ragioni, la giurisdizione è del giudice ordinario.

Quanto al merito della vicenda, premesso che secondo l'art. 40 lett. h) del dpr 347/83 il dipendente con la qualifica di segretario economo, quale la Sig.ra Reitano, doveva essere inquadrato nel VII livello retributivo, è corretta la decisione nella parte in cui ha riconosciuto fondata, con le precisazioni di cui appresso, la domanda di pagamento degli arretrati retributivi e di riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria D.

A questo proposito basta semplicemente osservare che gli arretrati retributivi, soggetti a prescrizione quinquennale, sono stati riconosciuti solo per il periodo successivo al 30.4.2002, considerato che il 30.4.2007 era stata proposta la relativa richiesta con effetto interruttivo della prescrizione, e dunque non oltre il quinquennio anteriore alla predetta costituzione in mora di cui alla richiesta di conciliazione del 30.4.2007.

Quanto invece all'inquadramento nella categoria D, si tratta di un diritto soggetto all'ordinaria prescrizione decennale e, pertanto, la domanda proposta in data 30.4.2007,

Avv. Benedetto Palazzo

Patrocinante in Cassazione

relativa alla richiesta di riconoscimento a partire dal 1.4.1999, è tempestiva ed è pienamente fondata sulle disposizioni dell'accordo di categoria in vigore dal 1.4.1999.

A questo proposito deve brevemente evidenziarsi che, stante il riconoscimento del diritto agli arretrati retributivi a partire dal 30.4.2002, epoca in cui la dipendente lavorava già presso il Comune di San Fratello, ogni onere economico grava soltanto sul predetto ente, mentre il Comune di Cesarò, anch'esso parte in causa, non ha subito alcun onere patrimoniale, neppure di condanna alle spese del giudizio di primo grado, residuando a suo carico solo la modesta somma di € 900,00 relativa alle spese d'appello in solido col Comune di San Fratello.

Per quanto detto, si ritengono del tutto mancanti i presupposti per un'eventuale impugnazione in Cassazione della sentenza in esame, che comporterebbe soltanto un inutile dispendio di risorse e si concluderebbe con il rigetto del gravame ed un'ulteriore condanna alle spese, e ciò vale tanto più per il Comune di Cesarò che è risultato pressoché esente da oneri economici.

Distinti saluti

Avv. Benedetto Palazzo





COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

n. 111 del 12.07.2012

SU INDICAZIONE DI	
SETTORE DI COMPETENZA	SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	

OGGETTO	RICORSO PER CASSAZIONE – SENTENZA N. 335/2012 – CORTE DI APPELLO DI MESSINA – DIRETTIVE.
---------	------------------------------------------------------------------------------------------

Premesso che Questo Ente ed il Comune di Cesarò, si sono costituiti in giudizio, innanzi alla Corte d'Appello di Messina, in merito alla sentenza del Tribunale di Patti N. 981/2010 del 14. 04.2010, nel giudizio promosso dalla dipendente Reitano Rosalia Anna;

Che la Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza N. 335/2012, rigetta gli appelli proposti dal Comune di San Fratello e dal Comune di Cesarò e condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese giudiziali, riconoscendo alla dipendente Reitano Rosalia Anna, l'inquadramento nella Categoria D, così come, stabilito nella sentenza di primo grado;

Che l'Avv. Felice Gambadauro, Legale di Questo Ente, con nota del 02.05.2012, acquisita al protocollo di Questo Comune in data 16.05.2012 al N. 4099, che si allega in copia, nel trasmettere la sopra citata sentenza comunica che, a suo parere, la stessa meriterebbe di essere impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

Che con successiva nota del 21.05.2012, acquisita al protocollo di Questo Comune in data 31.05.2012 al N. 4672, che si allega in copia, l'Avv. Felice Gambadauro comunica che la sopra citata sentenza N. 335/2012 gli è stata notificata in data 16.05.2012 e che il termine per proporre ricorso per Cassazione verrà a scadere il 15.07.2012;

Vista la proposta di delibera del Comune di Cesarò dalla quale si evince che è stato conferito incarico all'Avv. Benedetto Palazzo, per ricorso in Cassazione, per l'impugnazione della sentenza N. 335/2012;

Ritenuto dover chiedere direttive all'Amministrazione Comunale in ordine ai provvedimenti consequenziali da adottare;

Visto l'Ord.to Amm. vo EE.LL. vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Di avere direttive dall'Amministrazione Comunale in merito ai provvedimenti da adottare nel procedimento di che trattasi

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI**

San

IL PROPONENTE

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Data _____

Il Responsabile

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere _____

Data _____

Il Responsabile

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta.

Data _____

Il Responsabile

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

Il Responsabile

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Salvatore Sidoti Pinto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Rachele Caristo

- Viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs 18.06.20096 n. 69.
- Viene trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Rachele Caristo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –Art.134 ,comma 4° del D.Lgs 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile –Art. 134-comma 4° del D.lgs 267/00

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Rachele Caristo



Copia conforme all'originale ,in carta libera ,
ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE